

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

COMMISSIONI RIUNITE

1^a (Presidenza e interno)

e

2^a (Giustizia)

MERCOLEDÌ 18 MARZO 1964

Presidenza del Presidente della 2^a Comm.ne
LAMI STARNUTI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'interno Amadei.*

IN SEDE REFERENTE

« **Prevenzione e repressione di particolari forme di reati della delinquenza organizzata** » (135-Urgenza). (Seguito).

Il Presidente Lami Starnuti ricorda che nell'ultima seduta, dopo l'approvazione degli articoli del disegno di legge, furono presentati due articoli aggiuntivi dai senatori Bisori e Pace. Invita quindi i proponenti ad illustrare tali emendamenti aggiuntivi.

Il senatore Bisori chiarisce la portata della sua proposta, tendente ad aggiungere al disegno di legge un articolo così formulato: « La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è applicabile in tutte le parti non modifica-

te dalla presente legge ». L'oratore sostiene che la citata legge del 1956 (recante « Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità ») dovrà ritenersi applicabile, dopo l'approvazione del presente provvedimento, agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose.

Sulla questione sollevata dal senatore Bisori si svolge un'ampia discussione; ad essa prendono parte il relatore Tessitori e i senatori Gianquinto, Schietroma, Maris e Ajroldi, i quali affermano che gli eventuali dubbi d'interpretazione sul problema prospettato potranno essere superati facendo menzione delle osservazioni del senatore Bisori nella relazione sul disegno di legge. Il senatore Bisori decide allora di non insistere nell'emendamento.

Per l'assenza del senatore Pace, il secondo articolo aggiuntivo non viene posto in discussione.

Si passa quindi all'esame del titolo del provvedimento; e dopo interventi dei senatori Chabod, Tessitori, Monni, Bisori e Pafundi, viene approvato il titolo suggerito dal senatore Bisori (« Disposizioni contro la mafia »).

Le Commissioni riunite autorizzano infine il senatore Tessitori a presentare all'Assemblea la relazione e il testo modificato del disegno di legge.

LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E MARINA MERCANTILE (7^a)

MERCOLEDÌ 18 MARZO 1964

Presidenza del Presidente
GARLATO

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Battista, per i trasporti e l'aviazione civile Lucchi e per le poste e le telecomunicazioni Angrisani.

IN SEDE DELIBERANTE

« Autorizzazione alla Cassa per il Mezzogiorno ad erogare la somma di lire 600 milioni, come contributo nella costruzione della ferrovia Bari-Barletta » (198), d'iniziativa del senatore Jannuzzi.

Riferisce, in senso favorevole, il senatore Genco, il quale illustra le passate vicende e l'attuale situazione della linea ferroviaria in questione e sottolinea come si debba, tra l'altro, far fronte all'onere derivante dalla variazione del tracciato nell'accesso a Bari.

Si svolge quindi un ampio dibattito al quale partecipano i senatori Giacomo Ferrari, Crollalanza, Giancane, Chiariello, Restagno, Focaccia, Fabretti, Indelli, nonchè lo stesso relatore Genco e il sottosegretario Lucchi.

In particolare, il senatore Giacomo Ferrari, dopo avere esposto una serie di interrogativi suscitati dall'ormai quarantennale gestazione della ferrovia Bari-Barletta, auspica che la questione sia inquadrata nell'ambito di una nuova politica dei trasporti, che risolva definitivamente il problema delle ferrovie in concessione; l'oratore conclude il suo intervento annunciando che, in considerazione delle esigenze delle popolazioni interessate, il suo Gruppo non voterà contro il disegno di legge — come sarebbe indotto a fare per ragioni di principio — ma si asterrà dalla votazione.

Il senatore Crollalanza, dopo essersi soffermato su alcune considerazioni di carattere storico, sottolinea la necessità di una rapida approvazione del disegno di legge per consentire l'entrata in esercizio della linea, che potrà aver luogo in un futuro molto prossimo; egli aggiunge che il problema del riscatto delle ferrovie in concessione (riscatto al quale egli può, per il caso in esame, es-

sere favorevole) supera i limiti del presente provvedimento.

I senatori Giancane, Chiariello e Restagno annunciano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi; il senatore Indelli auspica il prolungamento della linea fino a Spinazzola e Sant'Angelo de' Lombardi.

Il sottosegretario Lucchi (riservando al ministro Jervolino, che interverrà ad una prossima seduta della Commissione, l'esposizione del pensiero del Governo in ordine al problema generale delle ferrovie in concessione) dichiara che è intendimento del Governo chiudere al più presto il problema della Bari-Barletta, rendendo possibile l'entrata in funzione della linea.

La Commissione approva quindi l'articolo unico del disegno di legge senza modificazioni.

« Modificazione alla legge 30 dicembre 1959, numero 1215, relativa all'impianto di collegamenti telefonici » (74), d'iniziativa del senatore Granzotto Basso.

Il sottosegretario Angrisani comunica alla Commissione che il Governo sta elaborando un organico progetto di legge relativo ai collegamenti telefonici, nel quale il problema sollevato dalla proposta del senatore Granzotto Basso troverà adeguata soluzione. Chiede pertanto il rinvio della discussione del disegno di legge n. 74.

Dopo un breve intervento del Presidente Garlato, la richiesta del rappresentante del Governo è accolta dalla Commissione.

AGRICOLTURA (8^a)

MERCOLEDÌ 18 MARZO 1964

Presidenza del Presidente
DI ROCCO

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Camangi.

IN SEDE REDIGENTE

« Provvidenze straordinarie in favore della zootecnia, della olivicoltura e della bieticoltura » (230), (Seguito).

La Commissione riprende la discussione sull'articolo 2 del disegno di legge, nel nuo-

vo testo predisposto dal Governo. Tale articolo autorizza il Ministro dell'agricoltura a vietare temporaneamente la macellazione dei vitelli da latte.

Il relatore Cuzari illustra un emendamento da lui proposto al primo comma dell'articolo, secondo il quale il Ministro, prima di emanare il decreto che vieta la macellazione, dovrà sentire, oltre al Consiglio superiore, anche i Comitati regionali dell'agricoltura e delle foreste. L'emendamento precisa altresì che la macellazione potrà essere vietata, oltre che per determinati periodi di tempo, anche per determinate zone, tenendo conto delle razze, dei sistemi di allevamento e delle situazioni aziendali.

Dopo il relatore parlano il Sottosegretario di Stato — che aderisce all'emendamento — e i senatori Grimaldi, Gomez D'Ayala e Marchisio. Quest'ultimo vorrebbe che il decreto del Ministro fosse emanato su conforme parere di un'apposita Commissione provinciale, che tenesse conto fra l'altro dello stato delle attrezzature necessarie per la prosecuzione del periodo di allevamento nelle aziende.

Quindi la Commissione approva l'emendamento proposto dal relatore e l'intero articolo 2 così modificato.

Il seguito della discussione è poi rinviato ad altra seduta.

INDUSTRIA (9^a)

MERCOLEDÌ 18 MARZO 1964

Presidenza del Presidente
BUSSI

Interviene il Ministro dell'industria e del commercio Medici.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modificazioni al regio decreto-legge 26 settembre 1930, n. 1458, sulla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate » (307), approvato dalla Camera dei deputati. (Seguito).

Il Presidente Bussi comunica che il Presidente del Senato, aderendo alla richiesta unanimemente manifestata dalla Commis-

sione, ha deferito nuovamente il disegno di legge alla Commissione stessa in sede deliberante.

Dato l'ampio esame di cui è stato oggetto il provvedimento nelle passate sedute della Commissione, il Presidente ritiene, non facendosi osservazioni in contrario, che la discussione generale possa considerarsi esaurita.

Si passa quindi alla discussione ed alla votazione dei singoli articoli.

L'articolo 1 è approvato senza modificazioni.

L'articolo 2 è approvato con un emendamento soppressivo della parola « adulto » alla lettera e).

Dopo interventi: del senatore Vacchetta, il quale presenta un emendamento aggiuntivo non accolto dalla Commissione, del senatore Bernardinetti che dichiara di astenersi, dei senatori Veronesi e Latanza i quali si dichiarano contrari, e dei senatori Francavilla, Moro, Bonafini e Trabucchi l'articolo 3 è approvato nel seguente nuovo testo:

« Negli spacci destinati alla vendita di carni possono essere vendute quelle di qualsiasi specie animale, purchè non di bassa macelleria, ad eccezione delle carni equine, che debbono essere vendute sempre in spacci a parte.

Le autorità comunali dovranno curare che in ciascun Comune si istituisca una rete distributiva di carne congelata adeguata alla densità della popolazione e alla sua distribuzione sul territorio, in modo che il numero e la localizzazione degli spacci corrispondano alle esigenze dei consumatori.

Nel rilascio delle licenze di vendita di carne congelata avranno la precedenza le domande di coloro che rinunciano, per il periodo di validità della licenza di vendita della carne congelata, a licenza di vendita di carni fresche di cui siano già titolari ».

Su proposta dei senatori Bonafini, Trabucchi e Mongelli è approvato, con l'astensione dei senatori Bernardinetti e Veronesi, un articolo 3-bis così formulato:

« Nei Comuni e nelle frazioni di Comuni ove esistano, alla data della pubblicazione della presente legge, non più di 15 spacci per vendita di carni fresche, il Consiglio co-

munale può deliberare che negli spacci esistenti si possa effettuare la vendita promiscua di carni fresche e congelate, purchè i locali siano dotati di idonee distinte attrezzature e sussistano sufficienti garanzie igienico-sanitarie.

Nelle località di cura, soggiorno e turismo l'autorità comunale potrà autorizzare con particolare licenza stagionale la vendita di carni fresche e congelate nello stesso locale, purchè sussistano le condizioni igienico-sanitarie e di attrezzatura di cui al comma precedente. Negli spacci autorizzati alla vendita promiscua di carni fresche e congelate è vietata la vendita di carni insaccate fresche, di pronto consumo e di carni macinate ».

Il senatore Carubia, propone un emendamento aggiuntivo all'articolo 3-bis il quale non viene approvato dalla Commissione dopo interventi in senso contrario dei senatori Bernardinetti, Bonafini e del Ministro Medici.

L'articolo 4 è approvato con una modifica di carattere formale al primo comma; e con la soppressione, su proposta del senatore Bonafini, dell'inciso « insaccate fresche di pronto consumo » nel terzo comma.

Su proposta dei senatori Bonafini, Trabucchi, Mongelli e Ferroni e dopo un intervento del senatore Bonacina e del senatore Francavilla, favorevole, è approvato un articolo 4-bis, così formulato:

« Coloro che provvedono a importare carne congelata, per consumo interno, da qualsiasi provenienza e con qualsiasi destinazione, devono tenere apposito registro di carico e scarico sul quale devono essere cronologicamente annotati, per le singole operazioni effettuate:

- 1) i quantitativi di carne importata;
- 2) il Paese di origine e la ditta fornitrice;
- 3) la dogana d'ingresso e la data d'importazione;
- 4) il nome e la sede della ditta acquirente dall'importatore ed il quantitativo della merce acquistata, con indicazione se l'acquisto è avvenuto in quarti o in porzioni minori;
- 5) i quantitativi destinati presso lo stesso importatore a lavorazioni industriali con indicazione delle località di lavorazione.

Il Ministro dell'industria e del commercio provvederà ad emanare le norme regolamentari e ad approvare i moduli del registro di cui al comma precedente ».

L'articolo 5 è approvato nel seguente nuovo testo:

« I contravventori alle norme del precedente articolo sono puniti con ammenda da lire 500.000 a lire 10.000.000.

In caso di recidiva, il contravventore è cancellato dall'elenco degli importatori di carni.

Chiunque contravviene alle altre disposizioni della presente legge è punito con l'ammenda da lire 500.00 a lire 10.000.000. Pendendo procedimento penale può essere disposta la sospensione della licenza sino all'esito del giudizio penale.

In caso di recidiva la licenza di vendita è revocata ».

L'articolo 6, infine, è approvato con la soppressione, proposta dal senatore Bonafini, delle parole finali: « ed ha la durata di un anno ».

Il Ministro dichiara di accettare un ordine del giorno presentato dal senatore Trabucchi, nonchè un altro ordine del giorno rimesso all'attenzione della Commissione dal senatore Carelli.

Viene quindi approvata dalla Commissione parte di un ordine del giorno del senatore Bonafini, accettato dal Governo, il quale accetta, anche — come raccomandazione — per il suo spirito informativo, la restante parte.

Il disegno di legge è quindi approvato nel suo complesso.

LAVORO (10^a)

MERCOLEDÌ 18 MARZO 1964

Presidenza del Presidente
MACAGGI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Simone Gatto.

All'inizio della seduta, il senatore Brambilla chiede al Presidente di voler predispor-

re un programma di lavoro della Commissione che consenta il sollecito esame di provvedimenti da tempo giacenti. In particolare il senatore Brambilla chiede che vengano portati in discussione i disegni di legge riguardanti le provvidenze a favore dei tubercolotici, la parificazione dei trattamenti pensionistici e la riforma dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il senatore Zane riferisce che la Sottocommissione incaricata dell'esame preliminare dei provvedimenti per i tubercolotici, aderendo ad una richiesta dei Ministri del lavoro e della sanità, ha ritenuto di rinviare a dopo le festività pasquali la progettata riunione, alla quale interverranno i Ministri suddetti.

Infine il Presidente dà assicurazione che i disegni di legge sollecitati dal senatore Brambilla saranno esaminati alla ripresa dei lavori, compatibilmente con l'esigenza di esaurire gli argomenti già iscritti all'ordine del giorno.

IN SEDE DELIBERANTE

« Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e corresponsione di una indennità » (338), d'iniziativa dei senatori Sammek Lodovici ed altri. (Seguito).

Il relatore Boccassi presenta, a nome della Sottocommissione, un nuovo testo dello articolo 4, nel quale si stabilisce che l'indennità di riposo ai donatori di sangue sarà corrisposta dalle istituzioni ospedaliere pubbliche e private presso le quali avviene la prestazione.

A favore del nuovo testo parlano i senatori Bermani, Angiola Minella Molinari, Sammek Lodovici, Brambilla e il sottosegretario Gatto.

I senatori Pezzini, Viglianesi e Cesare Angelini dichiarano invece che si asterranno dalla votazione, in quanto ritengono che il sistema di riscossione dell'indennità si rivelerà talmente complesso da scoraggiare, anziché favorire, le donazioni di sangue.

Altre perplessità, in particolare sulla congruità dell'indennizzo, esprime il senatore Rotta.

La Commissione approva quindi l'articolo 4 nel testo della Sottocommissione.

Dopo un breve intervento del senatore Pasquale Valsecchi è poi approvato, secondo le proposte della Sottocommissione, l'articolo 5, che affida al regolamento la determinazione delle modalità riguardanti l'accertamento della avvenuta donazione di sangue e i limiti quantitativi che essa deve raggiungere per dare diritto alla giornata di riposo e alla corresponsione della indennità.

La Commissione approva infine il disegno di legge nel suo complesso.

IGIENE E SANITÀ (11ª)

MERCOLEDÌ 18 MARZO 1964

Presidenza del Presidente
ALBERTI

Interviene il Ministro della sanità Mancini.

IN SEDE REFERENTE

« Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali » (458), d'iniziativa dei deputati Ceravolo ed altri e De Maria ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

Il Presidente dà lettura di una lettera pervenutagli dal senatore Maccarrone, il quale esprime la preoccupazione e la sorpresa sua e dei colleghi comunisti per il fatto che il disegno di legge in esame sia stato assegnato alla Commissione in sede referente anziché in sede deliberante, come è avvenuto invece alla Camera dei deputati; ciò — a suo avviso — potrebbe prolungare la discussione del disegno di legge stesso, che ha carattere urgente e indifferibile; il senatore Maccarrone prega quindi il Presidente Alberti di sottoporre al voto della Commissione la richiesta di trasferimento del disegno di legge in sede deliberante.

A favore di tale richiesta si pronuncia il senatore Ferroni, mentre il senatore Lorenzi — considerato che il trasferimento di sede può avvenire in qualunque momento — ritiene più opportuno procedere ad un accurato esame del disegno di legge, dal quale risulti l'orientamento generale della Com-

